



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18100

Data: 19/12/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/12/2018 relativo all'incontro (11442) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Pergine (TN) il 16/12/2018 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e Valdifiemme HC (418).

B) Precedenti:

Precedenti per Piva Stefano (27812):

GSP18027 del 12/10/2018: di 2 (due) giornate per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:

Ammonizione con diffida inflitte al giocatore **Piva Stefano** (n. tessera 27812) della società A.s.d. Hockey Pergine Sapiens 162 per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità .

D) Motivazione:

Piva Stefano (n. tessera 27812) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,36 il predetto giocatore contestava l' operato dell' arbitro, a seguito di una penalità inflitta ad un compagno di squadra, affermando in particolare che secondo lui gli arbitri in campo avevano arbitrato "da schifo" per tutta la partita. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116, iii / 1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, posto che la critica, pur espressa con una terminologia inappropriata ed al limite del consentito, non è trascesa in offese dirette alla persona del direttore di gara e considerata l' assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l' infliggenda sanzione disciplinare nell' ammonizione con diffida.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine Sapiens (162).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi